

Città di Settimo Torinese
ALIQUOTE IMU 2026 _ come anno 2025
(foglio informativo)

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale categoria catastale A/1-A/8-A/9 e Pertinenze Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.	0,6% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00 (ripartite in parti uguali tra i soggetti passivi residenti e dimoranti nell'immobile)	/
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati , con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi	0,46% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00	/
Abitazioni locate a canone concordato, Legge 431/98, art. 2 c. 3 (contratti di locazione agevolata uso abitativo), art. 5 c. 1 (contratti transitori) art. 5 c. 2-3 (contratti per studenti universitari) a condizione che i soggetti le utilizzano come abitazioni principali (1) (2) e pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze devono risultare nel contratto.	0,4% Interamente dovuta al COMUNE (3)	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%) (3)
Abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/98 che non vengono utilizzate come abitazioni principali	1,06 % Interamente dovuta al COMUNE	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%) (3)

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	RIDUZIONI
<p>Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze (C/2-C/6-C/7) Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.</p>	<p>0,76% Interamente dovuta al COMUNE</p>	<p>/</p>
<p>Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze devono risultare nel contratto.</p>	<p>1,06% Interamente dovuta al COMUNE</p>	<p>Riduzione base imponibile del 50% da applicarsi esclusivamente nel rispetto delle condizioni di seguito indicate: per le unità immobiliari, non classificate in categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)</p>	<p>0,1% Interamente dovuta al COMUNE</p>	<p>/</p>
<p>Fabbricati ad uso produttivo categoria catastale "D" (esclusi i fabbricati in categoria D/10) rurali</p>	<p>1,06% 0,76%: STATO 0,3%: COMUNE</p>	<p>/</p>
<p>Terreni agricoli (4) e terreni incolti</p>	<p>1,06% Interamente dovuta al COMUNE</p>	<p>/</p>

Aree edificabili	1,06% Interamente dovuta al COMUNE	/
Tutti gli altri fabbricati (5)	1,06% Interamente dovuta al COMUNE	/
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione Fino a mesi: 6	0,4% Interamente dovuta al COMUNE	/

L'ente ha disposto l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019

NOTE:

(1) Per poter fruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione della stessa. La mancata indicazione nei termini di legge determina l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione. Eventuali variazioni devono essere dichiarate con le stesse modalità.

(2) Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari delle tipologie agevolate.

(3) L'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., di cui al D.M. 16/1/2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

(4) Eccetto i seguenti terreni agricoli, ESENTI DA IMU:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

(5) Per i pensionati residenti all'estero è riconosciuta la riduzione IMU pari al 50% dell'imposta. La riduzione può riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare non venga concessa in locazione o comodato d'uso